



# COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

Piazza Matteotti, 1 - C.A.P. 09034  
Part. IVA 00530500925 -

Tel. 070 9648023

e-mail: [segreteriaivillasor@legalmail.it](mailto:segreteriaivillasor@legalmail.it) - [pm@comune.villasor.ca.it](mailto:pm@comune.villasor.ca.it)

Fax 070 9647331  
C.F: 82002160925

## **CAPITOLATO D'ONERI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO FURTO E RAPINE SUL PATRIMONIO DEL COMUNE DI VILLASOR**

**CIG ZAA0F69A29**

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue s'intendono per:

Contraente :	soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato :	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società :	La Compagnia Assicuratrice
Assicurazione :	Il contratto di assicurazione;
Polizza :	il documento che prova l'assicurazione
Premio :	somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo/Risarcimento :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto :	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia :	la parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato
Consumatore :	la persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'Art.1469 C.C.)
Professionista :	Così come definito dall'Art. 1469 bis c.c.
Fabbricati :	Per fabbricati s'intendono tutte le costruzioni di proprietà o in uso all'Ente, di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o riparazione, incluse recinzioni e dipendenze ( quali cortili, viali interni, box e simili ) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati; nonché tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Beni mobili "Macchinari", "Attrezzature", "Arredamento", "Merci e scorte", "Denaro e valori preziosi", "Oggetti d'arte e/o di particolare pregio".

Beni mobili :	Tutto quanto pertinente all'attività dell'Ente e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente /Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Macchinari – Attrezzature – Arredamento - Merci/Scorte;
Macchinari:	Per macchinari si intendono macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A. – automezzi e veicoli (iscritti al PRA) e beni di terzi posti sotto sequestro e/o altro provvedimento di fermo o di privazione del possesso, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, nonché tutto quanto, fisso e mobile, è necessario per le attività e la gestione degli stabilimenti e delle loro dipendenze, quindi, cicli e motocicli, automezzi, rimorchi, cassoni e contenitori fermi al coperto o all'aperto nell'ambito dei vari "Enti assicurati" compresa la merce giacente a bordo dei medesimi, nonché ogni cosa che non trova precisa assegnazione nelle partite "Fabbricati" e "Merci/Scorte" o la cui assegnazione sia dubbia o controversa (essendo per principio convenuto che le parti intendono assicurare tutto quanto esiste negli edifici, impianti e nelle aree annesse).
Attrezzature:	Mobilio e apparecchiature per l'ufficio e relativi accessori; materiale scientifico e didattico; sussidi e audiovisivi; libri e pubblicazioni in genere; cose di terzi compresi i beni posti sotto sequestro (automezzi, cose in genere), impianti di prevenzione e di allarme; impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni; apparecchiature elettroniche in genere, armi da fuoco.
Arredamento :	Per arredi e corredi s'intendono il mobilio e l'arredamento, gli scaffali, i banchi, la cancelleria, i registri, gli stampati, le macchine per ufficio e gli indumenti.
Merci Scorte :	Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, pezzi di ricambio, minuterie, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze infiammabili, merci speciali, i combustibili, i recipienti, il tutto sia all'aperto che al coperto, anche su mezzi di trasporto, escluse soltanto le sostanze esplodenti e i valori preziosi. Il valore delle merci si intende comprensivo delle imposte di fabbricazione e degli eventuali diritti doganali.
Denaro e valori preziosi:	Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Oggetti d'arte e/o di particolare pregio:	Quadri, dipinti, cimeli storici, opere d'arte in genere, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, libri rari, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, cose aventi valore artistico.

## **1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

## **1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2014.

La prima rata di premio è unica annuale e verrà pagata entro 90 giorni dalla data di decorrenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

## **1.3 Dichiarazioni del Contraente**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

## **1.4 Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **1.5 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

## **1.6 Durata del contratto - Rescindibilità**

La durata del presente contratto, viene stabilito in anni 1 dalle ore 24 del 30/06/2014 alle ore 24 del 30/06/2015 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità.

E' in facoltà delle parti di rescindere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione per un massimo di mesi 6, alle condizioni economiche e normative in corso e dietro corresponsione del corrispondente premio.

## **1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione, ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

## **1.8 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **1.9 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

## **1.10 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax.

## **1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

## **1.12 Agenzia Competente**

Per la gestione e l'esecuzione del presente contratto – ivi compreso il pagamento dei premi, l'assistenza e la consulenza - è competente l'agenzia indicata dalla Società assicuratrice. Il Contraente e la Società si danno

reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto potrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, anche per tramite della predetta agenzia. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente all'agenzia della Società Assicuratrice si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dall'agenzia incaricata al Contraente, si intenderà come fatta dalla Società.

### **1.13 Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto e la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.14 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo è parte integrante degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

## **2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA**

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi dannosi di seguito precisati:

- a) furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - a seguito di scasso dei mezzi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
  - a seguito di scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, nel qual caso valgono le disposizioni di cui alla norma particolare "mezzi di chiusura";
  - uso di chiavi false;
  - uso di chiavi autentiche che siano state smarrite o sottratte al Contraente/Assicurato o a suoi dipendenti, anche in luoghi diversi dalle sedi aziendali. La garanzia, in tale caso, è operante dalle ore 24 del giorno di denuncia, dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi, all'Autorità giudiziaria o di Polizia, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo. Se ed in quanto sia stata presentata la denuncia anzidetta, l'assicurazione copre - fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 con applicazione di una franchigia a carico dell'assicurato di euro 300,00 per sinistro - le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità, nonché per l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso;
  - in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali aperti;
  - mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria;
  - Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferriate, con rottura del vetro retrostante.
- b) rapina anche se iniziata all'esterno dei locali.
- c) guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di euro 300,00.
- d) sottrazione di valori trasportati (garanzia Portavalori) L'assicurazione comprende, nei limiti della somma assicurata alla specifica partita, la sottrazione dei valori trasportati, avvenuta a seguito di:
  - furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
  - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
  - furto commesso strappando i valori di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto;

- rapina (sottrazione di cose/valori mediante violenza alla persona o minaccia) ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi; commessi sulle persone incaricate dal Contraente del trasporto di valori dalle sedi comunali alle banche, a fornitori o utenti nonché ad altri uffici o servizi e viceversa.

La garanzia è prestata:

- tra le ore 06,00 e le ore 22,00;
- per incaricati di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;
- con uno scoperto del 20%.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti (esclusi i danni da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina.

## **2.2 Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati od agevolati con dolo:
  - dal Contraente;
  - da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
  - da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

## **2.3 Mancanza di custodia o disabitazione**

La garanzia vale purché la durata della mancata custodia o della disabitazione delle sedi comunali non protragga per oltre 20 giorni consecutivi, per tutte le cose assicurate ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del settimo giorno.

## **2.4 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che la realtà e l'entità del danno; inoltre deve tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

## **2.5 Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

## **2.6 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono

nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

## **2.7 Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
- c) verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennità.

## **2.8 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

## **2.9 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## **2.10 Reintegro automatico**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo. In ragione di tale reintegro l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dal ricevimento della specifica appendice emessa dalla Società in seguito alla liquidazione dell'indennizzo.

## **2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.

Il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## **2.12 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo nei tempi più brevi dalla data dell'atto di liquidazione del

danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "Esclusioni".

### **2.13 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## **3.0 NORME PARTICOLARI**

(Sempre operanti)

### **3.1 Primo rischio assoluto**

L'assicurazione, salvi i casi di diversa specifica indicazione, è prestata nella forma di garanzia a "Primo rischio assoluto".

### **3.2 Mezzi di chiusura**

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno delle sedi comunali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato nel precedente punto - ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

### **3.3 Furto con scasso delle sole difese interne o dei soli mezzi di custodia**

In caso di furto commesso con scasso delle sole "difese interne" o dei soli "mezzi di custodia" posti a protezione delle cose assicurate - e non anche dei mezzi di chiusura costituenti protezione verso l'esterno delle sedi comunali contenenti le cose assicurate - l'indennizzo viene in ogni caso riconosciuto previa deduzione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

Detto scoperto rimane a carico dell'Assicurato senza che questo possa, pena la decadenza di ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri assicuratori.

### **3.4 Furto commesso da dipendenti**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si conviene che, allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del Contraente, la Società potrà intraprendere azione legale dopo essersi consultata con il Contraente stesso.

### **3.5 Colpa grave dei dipendenti**

Sono compresi i danni determinati o agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Istituti e Ditte esterne incaricate di tale compito.

### **3.6 Onorari periti e consulenti**

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare all'Assicurato le spese e/o gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato stesso dovesse scegliere e nominare ai sensi della norma "Procedura per la valutazione del danno", nonché - in caso di perizia collegiale - la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, relativi al terzo perito.

La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza di Euro 3.000,00 e, in ogni caso, con il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

### **3.7 Danni ad archivi, documenti e registri**

La Società risponde, entro il limite di Euro 5.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo, dei danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, di archivi, registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

### **3.8 Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **3.9 Oggetti d'arte**

Relativamente all'assicurazione degli oggetti d'arte, si conviene che:

- a) la Società, in caso di sinistro, non sarà tenuta ad indennizzare importo superiore al valore risultante dalla perizia - eseguita a termini di polizza - ed entro il limite di euro 5.000,00 per singolo oggetto. Limitatamente agli oggetti d'arte eventualmente assicurati analiticamente con partita specifica, si farà riferimento ai valori indicati nello specifico elenco allegato alla polizza per formarne parte integrante.
- b) nel caso in cui gli oggetti d'arte, a seguito di sinistro indennizzabile, subiscano un danno parziale, la Società indennizzerà la spesa occorrente per il loro restauro oltre all'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma dei due importi non potrà in nessun caso essere superiore al valore commerciale che l'oggetto aveva al momento del sinistro, fermo quanto previsto alla precedente lettera a).
- c) il valore dichiarato (per ciascun oggetto o complessivamente per tutti gli oggetti) non impegna la Società poiché essa in caso di sinistro non sarà tenuta ad indennizzare che il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

### **3.10 Enti all'aperto**

Relativamente ai beni di cui alla definizione di "Contenuto" e a parziale deroga di quanto diversamente previsto in polizza, la garanzia assicurativa è prestata quand'anche gli enti siano posti all'esterno delle sedi comunali, purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite di indennizzo annuo, non reintegrabile, pari ad Euro 5.000,00 e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 2.000,00 per sinistro.

### **3.11 Furto con destrezza**

Per furto con destrezza si intende il furto commesso nei locali contenenti le cose assicurate, durante le ore di apertura degli stessi, quando l'autore del furto agisca con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti e normalmente vigilanti. Ciò premesso, l'assicurazione comprende, entro il limite di euro 1.500,00 per anno assicurativo, il furto commesso con destrezza all'interno dei locali, purché constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato non oltre il giorno successivo all'accadimento.

La presente estensione prevede l'applicazione di uno scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di euro 300,00 per sinistro (escluso denaro).

### **3.12 Spese di ammortamento titoli di credito**



L'assicurazione comprende, entro il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo, le spese derivanti dall'esecuzione della procedura di ammortamento dei titoli di credito dei quali l'Assicurato abbia perso la disponibilità in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### 3.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente.

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione vale per i beni indicati nelle singole partite, posti nelle sedi comunali mediante le quali l'amministrazione contraente svolge tutte le attività istituzionali e operative ed esercita le funzioni e competenze ad essa attribuite o che alla stessa siano demandate o consentite dall'ordinamento legislativo. Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti indicati alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel capitolato normativo, devono intendersi quali limiti di indennizzo per ciascun sinistro.

<i>Partite assicurative</i>	<i>Somma Assicurata</i>
CONTENUTO (somma assicurata a primo rischio assoluto)	50.000,00
VALORI (somma assicurata a primo rischio assoluto)	10.000,00
OGGETTI D'ARTE (somma assicurata a primo rischio assoluto)	5.000,00
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI (somma assicurata a primo rischio assoluto)	5.000,00
PORTAVALORI (somma assicurata a primo rischio assoluto)	5.000,00

Con il presente contratto si assicurano inoltre gli **arredi e suppellettili di proprietà degli eredi del Giudice Luigi Cocco**, avuti dal Comune di Villasor in comodato d'uso dall'Associazione culturale "Prendas", ubicati presso l'immobile sito in Via Vitale Matta a Villasor, di proprietà dell'Amministrazione.

#### Elenco arredi assicurati:

- Credenza con due sportelli in vetro melato e 2 sportelli centrali intarsiati € 2.800,00
- Credenza con specchiera centrale intarsiata € 2.500,00
- tavolo intarsiato € 1.500,00
- 5 sedie intarsiate € 450,00 cad. = € 2.250,00
- divano con due poltrone in stile € 4.000,00
- testiera e pediera di letto € 500,00
- cassettoni intarsiati € 1.000,00 (causa marmo rotto)
- mobile toilette (pettiniera) intarsiata € 800,00 (causa marmo rotto)
- armadio 3 ante intarsiato € 3.000,00
- comodino intarsiato € 350,00
- mobile appendiabiti € 1.000,00
- n. 2 sedie € 600,00
- tavolino € 300,00 (intarsio da restaurare)
- secretaire € 2.500,00 (da restaurare)

Questa stima, puramente di mercato, deve essere rivalutata del 30%, per il valore aggiunto dato dalla sua appartenenza al Giudice Cocco, per un valore assicurato che ammonta a € 26.400,00.